

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

360/2022/R/EEL

**SISTEMI DI *SMART METERING* DI SECONDA
GENERAZIONE(2G) PER LA MISURA DI ENERGIA ELETTRICA
IN BASSA TENSIONE**

*Aggiornamento delle direttive per il riconoscimento dei costi
per le imprese distributrici con oltre 100.000 punti di prelievo*

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente 28 giugno 2022, 280/2022/R/EEL

Mercati di incidenza: energia elettrica

27 luglio 2022

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) relativamente all’estensione delle disposizioni in materia di messa in servizio di sistemi di smart metering di energia elettrica in bassa tensione di seconda generazione (2G), definite con la deliberazione 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL.

Il documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 280/2022/R/EEL.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il 26 settembre 2022.

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all’invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell’Autorità.

Autorità per la Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 - Milano

email: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122 Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

PARTE I ASPETTI INTRODUTTIVI.....	6
1. Contesto di riferimento	6
2. Oggetto della consultazione e struttura del presente documento.....	7
PARTE II ESTENSIONE TEMPORALE DELLE DIRETTIVE 2G	8
3. Estensione temporale delle direttive 2G per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo	8
<i>Orientamenti dell’Autorità</i>	<i>9</i>
4. Aggiornamenti dei piani di messa in servizio 2G.....	9
<i>Orientamenti dell’Autorità</i>	<i>9</i>
5. Modalità di consuntivazione della spesa e trattamento dei contributi	10
<i>Orientamenti dell’Autorità</i>	<i>11</i>
6. Possibili misure per promuovere l’accelerazione della messa in servizio	12
<i>Orientamenti dell’Autorità</i>	<i>13</i>
7. Eventuali misure straordinarie in caso di eventi non controllabili.....	14

PARTE I

ASPETTI INTRODUTTIVI

1. Contesto di riferimento

- 1.1 Il processo di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di prima generazione (1G) è stato sostanzialmente completato nel 2006 per quanto concerne la principale impresa distributrice (Enel distribuzione S.p.a., oggi e-distribuzione S.p.a.) alle cui reti sono connessi circa l'85% dei clienti finali, e si è completato (con poche e circoscritte eccezioni) nel 2011 per le restanti imprese distributrici a seguito delle disposizioni introdotte con la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/2006.
- 1.2 Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102/2014 ha dato mandato all'Autorità di definire i requisiti funzionali (o "specifiche abilitanti") dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G).
- 1.3 L'Autorità con la deliberazione 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL, ha definito i requisiti funzionali ed i livelli attesi di prestazione dei sistemi di *smart metering* 2G.
- 1.4 L'approccio regolatorio per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G e per il riconoscimento dei relativi costi di capitale è stato definito, in sede di prima applicazione, con la deliberazione 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL), applicabile per il triennio 2017-2019.
- 1.5 Con la deliberazione 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL), sono state aggiornate per il triennio 2020-2022 le disposizioni in materia di riconoscimento dei costi per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G e sono state introdotte tempistiche per il completamento della sostituzione dei misuratori di prima generazione.
- 1.6 Lo schema regolatorio sviluppato nell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL e poi confermato con l'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL (di seguito richiamate anche come Direttive 2G) si applica alle imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo e persegue, tra l'altro, l'obiettivo di superare le modalità di riconoscimento dei costi di capitale basate sulla remunerazione della base di capitale investito (c.d. *RAB-based*) a favore di soluzioni avanzate di regolazione, che privilegino l'efficacia e l'efficienza degli investimenti, nell'interesse dei clienti finali.
- 1.7 Con la deliberazione 16 marzo 2021, 105/2021/R/EEL, l'Autorità ha definito modalità e condizioni dei piani di messa in servizio di *smart metering* 2G in merito alla tutela del cliente finale e alla comunicazione.
- 1.8 Con la deliberazione 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL, l'Autorità ha definito le disposizioni in materia di riconoscimento dei costi per la messa in servizio dei

sistemi di *smart metering* 2G e introdotto obblighi in materia di messa in servizio per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

- 1.9 Con la deliberazione 28 giugno 2022, 280/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 280/2022/R/EEL) l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione delle Direttive per il riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione, applicabili a valere dal 2023 per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo.

2. Oggetto della consultazione e struttura del presente documento

- 2.1 Il presente documento per la consultazione illustra principalmente gli orientamenti dell’Autorità relativamente all’estensione per il triennio 2023-2025 delle disposizioni in materia di messa in servizio di sistemi di *smart metering* di energia elettrica in bassa tensione di seconda generazione (2G), definite con la deliberazione 306/2019/R/EEL.
- 2.2 Le disposizioni attualmente vigenti in materia di riconoscimento dei costi per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo trovano applicazione per il periodo 2020-2022.
- 2.3 Le Direttive 2G riguardano essenzialmente i costi di capitale dei sistemi di *smart metering*, mentre il riconoscimento dei costi operativi è definito dal Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica (c.d. Testo Integrato Misura Elettrica - TIME), di cui all’Allegato B alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL.
- 2.4 Il trattamento dei costi operativi sarà inquadrato nella prospettiva di convergenza verso l’approccio di regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS), riguardo al quale è stato recentemente reso disponibile il documento per la consultazione 12 luglio 2022, 317/2022/R/EEL.
- 2.5 Nel capitolo 12 del suddetto documento, l’Autorità ha indicato che:
- a) per gli operatori con numero di punti di prelievo superiore a 25.000, per il sesto periodo di regolazione, l’obiettivo possa essere l’adozione della versione ROSS-base a regime e che sia da valutare, almeno per le imprese che servano oltre 500 mila punti di prelievo, l’applicazione del ROSS-integrale;
 - b) in relazione alle tempistiche si ritiene ragionevole prevedere l’applicazione del ROSS-base transitorio a partire dal 2024 (ferma restando la successiva evoluzione verso ROSS-base a regime o verso ROSS-integrale, a seconda della dimensione dell’impresa distributrice).
- 2.6 In merito, l’Autorità intende quindi valutare l’ipotesi di considerare congiuntamente, a partire dal 2024, i costi operativi del servizio di distribuzione e i costi operativi del servizio di misura ai fini della determinazione dei livelli di

efficienza raggiunti, anche in una logica di superamento di forme di attribuzione di alcuni costi operativi, in taluni casi convenzionale, tra i perimetri di attività.

- 2.7 Oltre alla presente Parte I, di carattere introduttivo, il presente documento, comprende una Parte II relativa all'estensione delle Direttive 2G. In particolare, la Parte II discute:
- a) l'estensione temporale della maggior parte delle disposizioni delle Direttive 2G al triennio 2023-2025 (capitolo 3);
 - b) opzioni per l'aggiornamento dei piani di messa in servizio (PMS2) dei sistemi di *smart metering* 2G (capitolo 4);
 - c) modalità di consuntivazione della spesa effettiva e modalità di trattamento di eventuali contributi percepiti (capitolo 5);
 - d) potenziali misure per promuovere l'accelerazione della messa in servizio (capitolo 6);
 - e) l'eventuale adozione di misure straordinarie a fronte di eventi non controllabili dalle imprese (capitolo 7).

PARTE II

ESTENSIONE TEMPORALE DELLE DIRETTIVE 2G

3. Estensione temporale delle direttive 2G per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo

- 3.1 Sulla base delle Direttive 2G nove imprese distributrici - tutte le imprese tenute a farlo - hanno presentato richiesta di ammissione al riconoscimento di costi in regime specifico (c.d. RARI) per l'avvio del proprio piano di messa in servizio al più tardi nel 2022. Le attività istruttorie sono state sostanzialmente completate per le prime sei imprese che hanno presentato la RARI con conseguente approvazione dei piani di messa in servizio, per altre due imprese è in fase di completamento l'istruttoria individuale propedeutica all'approvazione del piano mentre è in fase di analisi la RARI dell'impresa distributtrice, Deval S.p.A..
- 3.2 Sulla base delle esperienze acquisite nelle istruttorie finora svolte, gli Uffici dell'Autorità non rilevano particolari evidenze che portino a suggerire modifiche relativamente ai seguenti temi:
- a) definizione delle vite utili regolatorie (articolo 3 delle Direttive 2G);
 - b) determinazione della spesa di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari e del costo riconosciuto ai fini tariffari (articoli 16 e 17);
 - c) determinazione delle penalità per ritardi rispetto alle previsioni di messa in servizio e per mancato rispetto lieve dei livelli attesi di *performance* (articolo 18);

- d) monitoraggio dell'avanzamento e della performance dei sistemi di *smart metering* 2G e della consistenza dei misuratori installati presso punti non attivi (articoli 20 e 21).

Orientamenti dell'Autorità

- 3.3 Sulla base di quanto illustrato, l'Autorità è orientata all'estensione temporale delle Direttive 2G per il triennio 2023-2025, relativamente agli articoli 3, 16, 17, 18, 20 e 21, valutando eventuali proposte di modifica che dovessero emergere nel corso della consultazione.

S 1.Osservazioni in merito all'estensione temporale delle Direttive 2G per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo, in particolare riguardo aspetti non discussi nei successivi capitoli

4. Aggiornamenti dei piani di messa in servizio 2G

- 4.1 L'articolo 6 delle Direttive 2G prevede che il Piano di Messa in Servizio del sistema di *smart metering* 2G (c.d. PMS2) sia soggetto, di norma, ad aggiornamenti con cadenza triennale. A tal fine, l'impresa distributtrice che richiede aggiornamenti invia all'Autorità una proposta di aggiornamento del PMS2 entro il 15 giugno dell'anno precedente l'inizio di ogni nuovo triennio del PMS2.
- 4.2 Nessuna disposizione specifica invece è prevista nelle Direttive 2G con riferimento alla necessità di revisione dei piani di messa in servizio a fronte di operazioni straordinarie quali fusioni societarie o operazioni di acquisizione o cessioni di porzioni di rete.
- 4.3 Al momento della predisposizione del presente documento, nessuna impresa distributtrice con PMS2 avviato da oltre due anni (ossia: e-distribuzione S.p.A., Edyna Srl, Unareti S.p.A., Areti S.p.A) ha presentato richiesta di aggiornamento.
- 4.4 È invece prevista a breve una revisione straordinaria del PMS2 di Megareti S.p.A, poiché, dall'1 gennaio 2022, l'impresa ha modificato sostanzialmente il perimetro di rete servito a seguito di una operazione straordinaria di acquisizione delle attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica dell'impresa Servizi a Rete S.r.l. con contestuale modifica della ragione sociale in V-Reti S.p.A..

Orientamenti dell'Autorità

- 4.5 Al riguardo, l'Autorità è orientata in primo luogo a chiarire che la attuale previsione di aggiornamenti dei piani su base "*di norma triennale*" comunque consente che le istanze di aggiornamento possano essere presentate anche in corso del triennio, in particolare a fronte di conclamati motivi di natura straordinaria.

- 4.6 Con particolare riferimento alle casistiche riconducibili a variazioni societarie e/o del perimetro di rete servito revisione (sia a fronte di operazioni di fusione/incorporazione societaria, sia per ampliamenti o cessioni di porzioni di rete), proprio in considerazione della straordinarietà e difficile standardizzazione delle casistiche, non pare al momento necessario definire una soglia dimensionale di variazione del perimetro servito dell'impresa per l'attivazione automatica della revisione del piano. L'Autorità intende comunque raccogliere osservazioni anche su questo aspetto.

S 2. Osservazioni in merito agli aggiornamenti dei piani di messa in servizio 2G

5. Modalità di consuntivazione della spesa e trattamento dei contributi

- 5.1 L'articolo 15 delle Direttive 2G definisce le disposizioni per la rendicontazione della spesa.
- 5.2 Le Direttive 2G fanno riferimento alla spesa effettiva di capitale sostenuta, cioè alla spesa complessiva (come anche richiamata all'articolo 11 delle Direttive 2G), ossia inclusi eventuali contributi percepiti, ai fini dell'applicazione della matrice *Information Quality Incentive* che confronta la spesa effettiva con la spesa prevista, determinando i premi o le penalità per il distributore.
- 5.3 Il decreto del 20 giugno 2022 della Direzione generale incentivi energia del Ministero della transizione ecologica, adottato in attuazione dell'articolo unico, comma 4 del Decreto del Ministro della transizione ecologica 146 del 6 aprile 2022, all'articolo 6, include fra le spese ammissibili ai finanziamenti PNRR attività di *“installazione di contatori elettronici 2G, solo se funzionali agli interventi finalizzati a incrementare la Hosting Capacity e/o agli interventi finalizzati ad aumentare la potenza a disposizione degli abitanti per favorire l'elettrificazione dei consumi energetici”*. La correlazione tra l'installazione di misuratori 2G e tali obiettivi non è immediata, dal momento che l'installazione di misuratori per ogni punto di connessione è un obbligo dell'impresa distributrice; tuttavia, si può riconoscere che l'utilizzo di modalità evolute di osservabilità e gestione della rete BT, rese possibili dall'integrazione del misuratore 2G nei sistemi di gestione della rete, potrebbe consentire un miglior sfruttamento della capacità disponibili sulla rete BT.
- 5.4 Nelle Direttive 2G non sono previste specifiche disposizioni riguardo al trattamento dei contributi ai fini del riconoscimento dei costi relativi allo *smart*

metering 2G¹, ma è comunque fatto salvo il principio generale di evitare doppi riconoscimenti a fronte dell'ottenimento da parte dell'impresa distributrice di contributi in conto capitale.

- 5.5 Relativamente al servizio di misura, la regolazione vigente non prevede meccanismi incentivanti in caso di ottenimento di contributi pubblici. Le disposizioni dell'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (TIT), infatti, si applicano solo al servizio di distribuzione².
- 5.6 Nel caso del servizio di misura e, in particolare in relazione alla sostituzione dei misuratori 1G con nuovi misuratori 2G, i distributori si trovano a dover dare attuazione ad obblighi normativi di sostituzione. Pertanto, l'Autorità ritiene che un'eventuale logica incentivante all'ottenimento di contributi per gli investimenti del servizio di misura dovrebbe far leva non tanto sull'effettuazione di tali investimenti (come detto, obbligatoria), ma sulla tempistica di effettuazione. In tale senso si rinvia alle proposte di cui al successivo capitolo 6.

Orientamenti dell'Autorità

- 5.7 L'Autorità è orientata a confermare la rendicontazione della spesa di capitale complessiva (ossia, inclusi eventuali contributi percepiti) e a esplicitare nelle Direttive 2G che debbano essere separatamente rendicontati i contributi in conto capitale eventualmente percepiti.
- 5.8 La matrice *Information Quality Incentive* (IQI) continuerà a essere applicata alla spesa complessivamente sostenuta dall'impresa (al lordo dei contributi percepiti), al fine di non alterare gli effetti di premio/penalità della matrice medesima.
- 5.9 L'Autorità è inoltre orientata a esplicitare nelle future Direttive 2G che i contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti anche nell'ambito dell'attività di misura 2G siano portati in detrazione dal valore degli investimenti effettuati dalle imprese, per evitare eventuali effetti di doppia remunerazione.
- 5.10 Dal punto di vista operativo si ritiene che il valore dei contributi in conto capitale percepiti debba essere sottratto, ai fini tariffari, sia in relazione agli effetti in

1. In relazione al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, le disposizioni dell'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (TIT) prevedono che, ai fini dell'aggiornamento annuale dei costi riconosciuti alle imprese distributrici:

- i. siano portati in detrazione dal valore lordo degli investimenti gli eventuali contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti;
- ii. siano riconosciute quote di ammortamento degli investimenti entrati in esercizio, per un periodo pari alla durata convenzionale, al netto delle quote di ammortamento dei contributi in conto capitale percepiti, calcolate assumendo convenzionalmente una vita utile regolatoria pari a 35 anni

2. L'articolo 11 del TIT prevede che le quote di ammortamento di eventuali contributi pubblici in conto capitale percepiti a partire dall'anno 2016 non siano portate in detrazione della quota di ammortamento riconosciuta per tre anni, e comunque fino al raggiungimento di una soglia massima pari al 10% del valore del contributo percepito.

termini di remunerazione che di ammortamento, ai costi riconosciuti alle imprese mediante la quantificazione di rate costanti considerando convenzionalmente i contributi medesimi come cespiti con vita utile regolatoria di 15 anni, in linea con le vite utili attribuite agli investimenti in *smart metering* 2G dall'articolo 3 delle Direttive 2G.

S 3.Osservazioni in merito alla modalità di consuntivazione della spesa effettiva e al trattamento dei contributi nell'ambito del servizio di misura dell'energia elettrica

6. Possibili misure per promuovere l'accelerazione della messa in servizio

- 6.1 Nelle premesse della deliberazione 280/2022/R/EEL di avvio del procedimento l'Autorità ha indicato che è opportuno valutare, tenuto conto delle difficoltà oggettive nell'approvvigionamento dei misuratori di seconda generazione, se possano essere apportate modifiche alla regolazione che incentivino ulteriormente le imprese nella progressione della messa in servizio e quindi al dispiegamento dei benefici dei sistemi di *smart metering* 2G, anche in relazione allo sviluppo di configurazioni di autoconsumo collettivo (incluse le comunità energetiche) che richiedono la messa in servizio dei misuratori di seconda generazione.
- 6.2 È utile ricordare che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) individua fra i suoi 213 traguardi anche la *milestone* M1C2-9 con la seconda riforma con l'obiettivo di "*promuovere la diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione*".
- 6.3 L'Autorità intende pertanto valutare l'adozione di un meccanismo premiante a fronte di una messa in servizio effettiva accelerata rispetto a quanto previsto nel PMS2.
- 6.4 Il meccanismo premiante potrebbe fare riferimento alle sole sostituzioni di misuratori 2G su 1G (escludendo cioè le sostituzioni 2G su 2G e le installazioni di misuratori in nuovi punti, poiché esse sono determinate da motivi specifici e non possono essere perciò oggetto di accelerazione).
- 6.5 Ai fini del meccanismo premiante, potrebbe essere considerata la stessa soglia del 105% di misuratori (già utilizzata con riguardo al recupero di precedenti penalità), perciò la premialità interverrebbe in caso di superamento di questa soglia.
- 6.6 L'uso della soglia 105% renderebbe peraltro simmetrico (salvo l'uso di indicatori leggermente differenti, visto che le penalità sono riferite al totale dei misuratori 2G) il meccanismo di incentivazione all'avanzamento, poiché le penalità di mancato avanzamento sono comminate se non viene raggiunto il 95% dell'avanzamento previsto dal Piano approvato, facendo cioè salva una franchigia del 5%.

- 6.7 In termini di valorizzazione del meccanismo premiante, può essere tenuto presente che le Direttive 2G già consentono il recupero di precedenti penalità al raggiungimento del 105% delle quantità di misuratori cumulati. La valorizzazione adottata per questo meccanismo di recupero penalità (e quindi, di fatto, di premialità), che è pari al 10% della spesa unitaria annuale di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari (da moltiplicare per il delta misuratori rispetto alla franchigia), potrebbe essere un riferimento per un eventuale meccanismo premiante.
- 6.8 Considerando che l'obiettivo di promuovere la diffusione dei misuratori 2G è definito dal PNRR, la premialità sarebbe corrisposta qualora l'accelerazione del piano si realizzasse in presenza di ottenimento di finanziamenti da fondi PNRR, in coerenza con quanto argomentato al precedente capitolo 5. Sulla base di tale quadro si può ipotizzare l'applicazione di una premialità del 10-15% della spesa unitaria annuale di capitale, qualora l'accelerazione della diffusione del 2G si sia realizzata in presenza di fondi PNRR.
- 6.9 La premialità non sarebbe applicabile a seguito di una revisione di PMS2 che preveda la riduzione dell'avanzamento rispetto a quanto inizialmente previsto nel PMS2 dell'impresa distributrice, per evitare effetti di possibile distorsione sulle proposte di revisione PMS2.
- 6.10 Come per le penalità e i recuperi di penalità per mancato avanzamento, la gestione dell'eventuale premialità sarebbe effettuata per ogni anno della fase massiva, eccetto l'ultimo, e gestita per il tramite della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
- 6.11 Infine, in termini di promozione della diffusione dei misuratori 2G, un caso rilevante riguarda lo sviluppo dell'autoconsumo attraverso gli schemi collettivi, come gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini sia la condivisione in una comunità di energia rinnovabile (cfr. deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 318/2020/R/EEL).
- 6.12 La disponibilità tempestiva di misuratori 2G consentirebbe, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla predetta deliberazione, la regolazione delle partite economiche su base oraria, nonché di evitare il ricorso alle profilazioni previste dall'Articolo 9 del suddetto Allegato A.

Orientamenti dell'Autorità

- 6.13 L'Autorità intende valutare le risposte alla presente consultazione riguardo un eventuale meccanismo incentivante l'accelerazione della messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G a partire dal 2023 per effetto dell'ottenimento di fondi PNRR.
- 6.14 L'Autorità è orientata a introdurre un obbligo di sostituzione tempestiva dei misuratori 1G con misuratori 2G, anche al di fuori della sostituzione massiva, in caso di istanze di attivazione di configurazioni di autoconsumo collettivo

(intendendo con questo termine gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure le comunità di energia rinnovabile).

S 4. Osservazioni in merito a possibili misure per l'accelerazione della messa in servizio dei sistemi 2G

7. Eventuali misure straordinarie in caso di eventi non controllabili

- 7.1 La deliberazione 280/2022/R/EEL di avvio del procedimento ha previsto che l'Autorità possa adottare misure straordinarie nel caso eventi esterni al perimetro di controllabilità delle imprese distributrici impattino sullo sviluppo dei sistemi di *smart metering 2G*.
- 7.2 Considerando che è attualmente sottoposto a consultazione il documento 28 giugno 2022, 284/2022/R/EEL, che include anche alcuni possibili azioni con effetto nel 2023, il presente documento per la consultazione non introduce ulteriori orientamenti, in attesa delle risposte alla consultazione suddetta.